

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1072/AV2 DEL 04/07/2013**

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” con sede a Roma per il Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia.

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Dirigente Responsabile dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTO l’atto di delega all’adozione del presente atto all’uopo rilasciato dal Direttore Generale ASUR con provvedimento prot. n. 23827 del 14.11.2011;

VISTA la Determina DG/ASUR n. 397 del 17.5.2013 ad oggetto “Preso d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” di Roma di stipulare una convenzione per consentire ai propri specializzandi in Psicoterapia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, di una convenzione con la Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.

4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dare atto, altresì, che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Piero Ciccarelli*

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – ANCONA

Normativa di riferimento

- * Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- * Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- * D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- * D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- * Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- * Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- * Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

La Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” con sede a Roma, con nota trasmessa per e-mail in data 3 giugno 2013, acquisita con prot. AV2 n. 65359 del 3.6.2013, ha chiesto la disponibilità dell'ASUR/Area Vasta 2 a far svolgere, presso le proprie Strutture – in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti – il tirocinio pratico previsto dalla normativa ad un numero massimo di tre allievi specializzandi per ogni anno della Scuola medesima.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10/03/82 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..

L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11 dicembre 1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Stante quanto sopra, accertato che, con decreto del 29.9.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 20.10.1994, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" idonea ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia, e constatata la disponibilità da parte della Sede operativa di Ancona di questa Area Vasta 2 ad accogliere, presso le proprie Strutture, gli allievi della Scuola di specializzazione di detta Scuola, è stato definito il contenuto dello schema di convenzione tra le parti che prevede, tra l'altro, che:

- > il tirocinio non costituisce rapporto di impiego;
- > la Scuola di Specializzazione assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo;
- > l'ASUR – Area Vasta 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti.

Questa Amministrazione – compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato – intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" con sede a Roma che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale convenzione ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009;

SI PROPONE

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” di Roma di stipulare una convenzione per consentire ai propri specializzandi in Psicoterapia, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, di una convenzione con la Scuola di Specializzazione “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo” di Roma secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
5. Trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dare atto, altresì, che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L’addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gabriele Colombo)

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta, inoltre, che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Il Dirigente Segreteria Amministrativa
(Dott. Gabriele Colombo)

Visto:

Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.a Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico-Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE "ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO" DI ROMA

TRA

L'ASUR/Area Vasta 2, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via G. Marconi n. 9 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale ASUR Dottor. Piero Ciccarelli, nella qualità anche di Direttore Area Vasta 2 domiciliato per la sua carica come sopra;

E

La Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" con sede a Roma in Via della Giuliana 38, C.F. 97077400584 e partita IVA 05678171009, rappresentata dal Presidente Dr.a Barbara Clotilde Maria Notarbartolo, nata a Palermo il 28.3.1949, domiciliato per la sua carica come sopra.

VISTI

- La Legge n. 56 del 18.2.1989 e successive disposizioni;
- La Legge n. 196 del 24.6.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- Il Decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998;

PREMESSO CHE

Il predetto Istituto di Psicoanalisi di Gruppo è riconosciuto come Scuola quadriennale di Specializzazione ai sensi del D.M. 31.12.1993, che persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le Strutture del Servizio Pubblico o private accreditate, ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – del D.M. 509 dell'11.12.1998.

Le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art. 3 della Legge n. 56 del 18.2.1989, sono equiparate ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in Psicoterapia degli Specializzandi individuati di volta in volta tra gli iscritti alla Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo", tale tirocinio verrà svolto presso le Strutture in cui operano Psicologi e Psicoterapeuti delle Sedi dell'ASUR/Area Vasta 2 secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/1998.

Su richiesta della Scuola, l'ASUR/Area Vasta 2 si impegna ad accogliere n 3 (tre) allievi in tirocinio di formazione per la specializzazione in Psicoterapia per un totale di almeno 150 ore annue.

Art. 2

La Scuola darà comunicazione dei nominativi degli allievi che intendono svolgere il tirocinio presso le Strutture dell'ASUR/Area Vasta 2. Gli allievi, che sono già abilitati dai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia e Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali strutture intendono effettuare il tirocinio di formazione per la Specializzazione in Psicoterapia.

Il Responsabile della Struttura ed il Tutor nominato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, effettueranno il colloquio di valutazione con l'allievo, la compilazione dei moduli inerenti la privacy ed il programma del tirocinio in tutta la sua articolazione.

L'ASUR/Area Vasta 2, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli specializzandi, dispone sulla base della attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l'ammissione degli stessi.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dall'Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinio, da effettuarsi durante l'orario di servizio presso le Strutture dell'Azienda, verrà riconosciuto a tutti gli effetti dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia come facente parte del monte orario del training per la formazione psicoterapica secondo la vigente normativa.

Art. 4

Per effettuare gli interventi di tirocinio in Psicoterapia, l'Azienda metterà a disposizione degli allievi locali i materiali già disponibili presso la stessa.

Art. 5

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento organizzativo del Tutor individuato dall'Azienda o della Struttura ove il tirocinante sarà inserito, e saranno altresì supervisionate da un Didatta della Scuola.

Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.

Art. 6

La Scuola di Psicoterapia dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie dell'ASUR/Area Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- Firmare la sua presenza;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- Osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza.

Art. 7

L'Azienda è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità ineranti lo svolgimento del tirocinio pratico.

La Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

L'Azienda rimane, pertanto, sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 8

La Scuola si impegna, su richiesta e in accordo con la Struttura ove sono inseriti i tirocinanti, ad organizzare incontri seminariali su temi teorico-clinici di particolare interesse, individuati dalle parti e rispondenti alle finalità dell'Ente.

Art. 9

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha durata quadriennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – DPR 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente dell'Area Vasta 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Le spese di bollo, di registrazione e quante altre richiedenti la presente convenzione sono a carico della Scuola.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma , li _____

Fabriano, li _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale dell'IIPG
(Dr.ssa Barbara Clotyilde Maria Notarbartolo)

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Direttore Generale
in qualità di Direttore Area Vasta 2
(Dottor. Piero Ciccarelli)